

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4022/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

recante apertura della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per la campagna viticola 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3146/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafi 9, 10 e 11,

considerando che i dati di cui dispone attualmente la Commissione, in particolare quelli relativi al bilancio di previsione per la campagna viticola 1987/1988, evidenziano che la situazione della campagna 1987/1988 è caratterizzata da un grave squilibrio del mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola; che sussistono pertanto le condizioni per decidere una distillazione obbligatoria a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, tenuto conto dei prezzi e del livello auspicabile delle disponibilità di fine campagna, appare necessario procedere alla distillazione, per l'insieme della Comunità, di 34 142 000 hl di vino da tavola;

considerando che l'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 fissa la regola per la ripartizione del quantitativo totale da distillare tra le varie regioni di produzioni, determinate dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/87<sup>(4)</sup>, in funzione della produzione di vino da tavola ottenuta nelle regioni stesse nel corso della campagna e di una produzione di riferimento; che tale produzione di riferimento è stata fissata dall'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento citato; che, per la campagna 1987/1988, la produzione di vino da tavola delle regioni 1 e 2 è inferiore al quantitativo di riferimento e che, conseguentemente, in tali regioni non occorre procedere alla distillazione; che, in applicazione della regola suddetta e tenuto conto della particolare situazione delle scorte esistenti all'inizio di questa seconda campagna di applicazione del nuovo regime, è opportuno assegnare alla regione 3 il 25,61 %, alla regione 4 il 43,09 %, alla regione 5 lo 0,21 % e alla regione 6 il 31,09 % del quantitativo totale da distillare;

considerando che, tenuto conto della deroga di cui all'articolo 39, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 822/87, occorre precisare che dal quantitativo che deve essere

distillato obbligatoriamente in Grecia è detratto il quantitativo per il quale è prevista la distillazione preventiva;

considerando che la situazione del mercato richiede che si proceda rapidamente al ritiro delle eccedenze; che se i ritiri non saranno effettuati entro il 15 febbraio, scadenza entro la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati che consentono di calcolare l'obbligo incombente a ciascun produttore, si rischia di compromettere l'obiettivo della distillazione obbligatoria;

considerando che se i produttori conoscono il volume globale della distillazione e i quantitativi soggetti all'obbligo della distillazione in ciascuna regione di produzione, possono effettuare una stima esatta dei quantitativi da consegnare per la campagna 1987/1988, in particolare in base all'obbligo cui hanno ottemperato per la campagna precedente; che è pertanto indicato autorizzare i produttori ad effettuare consegne anticipate; che occorre altresì prevedere che i quantitativi consegnati dal produttore siano dedotti dall'obbligo che verrà calcolato in base ai dati che la Commissione metterà a punto a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 854/86; che è altresì opportuno precisare che sono esclusi dal beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 39, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87, i quantitativi che eccedono il quantitativo obbligatorio e che i prodotti distillati a partire da tali quantitativi non possono essere consegnati all'organismo di intervento;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che se per ottemperare ai propri obblighi di distillazione, un produttore consegna del vino prodotto in una regione diversa dalla regione di produzione a cui egli appartiene, si creano squilibri sul mercato di alcune regioni; che è opportuno considerare che l'obbligo è soddisfatto solo se il vino consegnato e il vino soggetto all'obbligo provengono dalla stessa regione;

considerando che, in applicazione della norma di cui all'articolo 39, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 822/87, occorre fissare il prezzo d'acquisto del vino da tavola conferito alla distillazione al 43,68 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola interessati; che, in virtù dell'articolo 122, paragrafo 2, secondo trattino, dell'atto di adesione, il prezzo d'acquisto in Spagna deve essere fissato al 47,47 % del prezzo d'orientamento spagnolo;

considerando che, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 11.